

Informazione nr.: **1.12.2020**
Oggetto: **Assicurazione di veicoli a motore**
Specifica: **Rinuncia al diritto di regresso in caso di colpa grave**
Scopo: **Aggiornamento informativo ai clienti**
Autore: Cinziano Marinelli

Quanto segue si riferisce specificamente alla copertura assicurativa menzionata e non sostituisce in alcun caso le leggi, le condizioni generali d'assicurazione, le varie normative giuridiche citate.

La quasi totalità degli stipulanti di un contratto d'assicurazione per veicoli a motore ha integrato nella propria polizza la copertura complementare "Colpa grave" oppure "Copertura colpa grave" o anche "Rinuncia alla colpa grave".

Questa copertura mira ad impedire alla compagnia d'assicurazione l'azione di regresso (rivalsa finanziaria) nei confronti dello stipulante laddove il conducente del veicolo che ha cagionato il sinistro abbia "infranto gravemente le norme di circolazione".

Con l'introduzione di Via sicura, il nuovo programma d'intervento della confederazione che mira ad una maggiore sicurezza sulle strade, sono state fortemente inasprite le sanzioni e le conseguenze verso gli autori di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

Il punto saliente della legge, per quanto concerne questa informazione specifica, è l'obbligo imposto alle compagnie di applicare in ogni caso il regresso laddove sia constatata la colpa grave.

Cosa significa "colpa grave" ?

L'articolo 65, capoverso 3, della LCStr. recita: "*L'assicuratore deve esercitare l'azione di regresso se il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebbrietà o di **inattitudine alla guida**, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4*".

L'azione di regresso per colpa grave è pertanto definita dall'articolo menzionato e le compagnie d'assicurazione sono tenute a sanzionare i trasgressori.

Lo stato d'ebrietà e i limiti di velocità risultano concetti abbastanza noti, chiari, sufficientemente definiti e documentati, per avere un quadro chiaro del comportamento punibile.

Per contro "l'inattitudine alla guida" è un concetto generale connesso alle capacità di guida del conducente e definire dette capacità non è sempre agevole.

Consultando infatti le sentenze emesse dalla giurisprudenza relative all'inattitudine alla guida si evidenzia la seguente casistica:

- la guida sotto influsso dell'alcool (motivo principale d'inattitudine alla guida)
- la guida sotto effetto di stupefacenti o medicinali (relativamente frequente)
- la perdita del controllo del veicolo (per spossatezza, stanchezza, sonnolenza, distrazione, profonda agitazione, ecc.)
- l'inosservanza dei doveri in caso d'infortunio o di malattia (guidare quando non si potrebbe)
- la mancanza delle necessarie licenze di guida
- l'allontanamento dal luogo dell'incidente (panico e altro)
- la guida pericolosa (euforia e altro)
- ecc. (elenco non esaustivo)

L'inattitudine alla guida risulta pertanto un concetto che definisce l'insieme dei comportamenti, condizionabile dagli stati fisici o da quelli mentali, che possono pregiudicare la cosciente e corretta guida di un veicolo a motore nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Le compagnie d'assicurazione, nella valutazione per l'applicazione del regresso per colpa grave, è tale concetto che sono chiamate a stabilire le relative sanzioni.

Considerazioni:

nasce spontaneo chiedersi l'utilità della copertura complementare "Colpa grave" ...

Di fatto a tutt'oggi le compagnie d'assicurazione sembra abbiano ancora un margine di manovra nell'applicazione della legge.

Nella valutazione dei casi meno evidenti molto dipende dalla gravità dell'inattitudine, dalle conseguenze del sinistro, dai costi cagionati, dalla recidività del cliente come pure dalla sua sinistralità.

È possibile affermare che, coerentemente e nel rispetto del programma Via sicura, nei comportamenti più evidenti e gravi la copertura assicurativa "Colpa grave" non conferisce nessuna tutela, per contro nei casi meno importanti e meno costosi la copertura può essere ancora efficace.